

OGGETTO: Approvazione convenzione tra Arpa Sezione Provinciale di Ferrara e Società del Polo Chimico per la gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Ferrara in località Barco, Via Bentivoglio, di proprietà IFM Scpa per conto delle Società del Polo Chimico

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 21, comma 41, lett. g) della medesima legge regionale il quale stabilisce che, tra l'altro le entrate di ARPA sono costituite da introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi;
- l'Accordo di programma per la definizione delle attività di ARPA, sottoscritto da Regione, Province, Aziende USL, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12/03/2002 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 44/95 ove sono definite le attività aggiuntive che ARPA può svolgere a favore di soggetti sia pubblici che privati, nonché le caratteristiche di tali prestazioni;

PREMESSO :

- che nel 2001 è stato sottoscritto tra Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e aziende coinsediate nel Polo Chimico di Ferrara un Accordo di programma (di seguito A.d.P.) per la riqualificazione del Polo Chimico e suo sviluppo ecocompatibile, centrato sull'implementazione del sistema di monitoraggio ambientale;
- che in un successivo A.d.P. del 2008 si confermano gli obiettivi previsti dall'A.d.P. 2001 e inseriti nuovi obiettivi quali quello di "attuare sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera", prevedendo altresì la sottoscrizione di un protocollo tra le parti per la gestione di un progetto di monitoraggio di qualità dell'aria volto a riqualificare i sistemi di misura, definire le tecniche di interpretazione dei dati ed implementare la modellistica,

CONSIDERATO:

- che sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria (RRQA), comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, la cui gestione, per il quadriennio 2009 – 2012, è stata affidata ad ARPA Emilia-Romagna tramite sottoscrizione di apposita convenzione tra ARPA EMILIA-ROMAGNA, RER e PROVINCE DELLA RER, approvata con D.G.R. n. 1614 del 26/10/2009, tenuto conto che ARPA annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5,

comma 1, lett. e) L.R. 44/95 e s.m.i) e che, pertanto, in tale ambito trova collocazione la gestione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

- che la convenzione di cui sopra riguarda, oltre alle stazioni di misura della qualità dell'aria delle province dell'Emilia-Romagna, anche le stazioni industriali presenti nelle province di Ferrara, Ravenna e Piacenza, con lo scopo di assicurare una gestione omogenea ed unitaria della rete per ottenere informazioni e dati utili ad un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
- che l'art. 3 comma 4 della suddetta convenzione stabilisce che è facoltà di ARPA stipulare appositi accordi con i soggetti proprietari pubblici e/o privati di stazioni di misura riferite a reti locali con oneri di funzionamento a carico degli stessi;

CONSIDERATO INOLTRE.

- che una delle stazioni di misura della qualità dell'aria della provincia di Ferrara, sita in via Bentivoglio – Loc. Barco è stata eliminata dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria di cui alla suddetta convenzione, a causa dell'impossibilità da parte della Provincia di sostenere i costi necessari alla sua sostituzione;
- che nell'ambito del protocollo d'intesa siglato il 25/06/2012 per la gestione e modalità di elaborazione dei dati da intraprendere per il monitoraggio della qualità dell'aria dell'area perindustriale si è definito che uno degli interventi da eseguire è l'installazione e gestione a cura e spese delle aziende coinsediate nel Polo Industriale e Tecnologico di Ferrara, di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria in via Bentivoglio – Loc. Barco in sostituzione di quella attualmente dimessa presente in sito;

DATO ATTO:

- che le Società del Polo Chimico, in seguito a ripetuti incontri formalizzati con note agli atti del Responsabile del Procedimento, hanno chiesto la disponibilità ad Arpa - Sezione Provinciale di Ferrara – ad effettuare la gestione dei dati della Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria di Barco;

ATTESO:

- che in base a quanto specificato nella suddetta convenzione ARPA – RER – PROVINCE DELLA RER, l'art. 3, comma 4, stabilisce che è facoltà di ARPA stipulare appositi accordi con i soggetti proprietari pubblici e/o privati di stazioni di misura riferite a reti locali con oneri di funzionamento a carico degli stessi e che, pertanto, in tale ambito trova collocazione la richiesta avanzata ed avente ad oggetto la gestione, da parte dell'Arpa di Ferrara, della loro centralina di rilevamento della qualità dell'aria ubicata in Via Bentivoglio Loc- Barco (FE);

- che la Sezione Provinciale ARPA di Ferrara, attraverso riunioni e scambi di corrispondenza elettronica fra le parti, depositata agli atti di sezione, ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di quanto richiestole ed ha inviato la propria offerta tecnico-economica relativa alle attività da svolgersi, depositata agli atti di sezione, unitamente a tutte le specifiche tecniche per l'adeguamento della centralina IFM ai criteri di qualità vigenti in Arpa per la rete regionale di qualità dell'aria (RRQA), certificata UNI EN ISO 9001:2000 e, pertanto, anche la stazione di misura in oggetto non può che essere gestita con il medesimo sistema qualità;
- che le Società Basell Poilolefine Italia Srl, Veralis S.p.A., Yara Italia S.p.A., Syndial Spa, Sef Srl, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, Ifm Ferrara SCpa (di seguito "Società del Polo Chimico") hanno valutato tale offerta idonea sotto il profilo tecnico-scientifico, nonché congrua sotto il profilo economico;
- che fra le parti Arpa Ferrara – Società del Polo Chimico è stato predisposto uno schema di convenzione, in allegato sub A), destinato a regolare il rapporto di collaborazione reciproca tra i soggetti contraenti, unitamente ad i ss. documenti agli atti del Responsabile del Procedimento:
 1. "Elenco apparecchiature e strumentazione della stazione di misura della qualità dell'aria di Barco- Comune di Ferrara";
 2. Allegato 1- Schede per capitolato manutenzione cabina di monitoraggio";
 3. "Capitolato tecnico per la gestione e manutenzione della stazione di misura della qualità dell'aria di Barco"- Comune di Ferrara"

RILEVATO:

- che per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte dell'ARPA di Ferrara si fa esplicito riferimento allo schema di convenzione, in allegato sub A) ed ai suddetti documenti in essa richiamati;
- che all'espletamento delle attività previste provvederà il personale della Sezione di Ferrara, anche eventualmente con il supporto di collaborazioni esterne, che saranno a ciò appositamente incaricate con adozione di atti successivi alla presente determinazione;
- che la realizzazione delle attività è prevista per il biennio decorrente dal 07/09/2012, data di sottoscrizione della convenzione, con scadenza al 06/09/2014, fatta salva la possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori tre anni, come previsto all'art. 8 dell'atto convenzionale in parola;
- che le Società del Polo Chimico corrisponderanno all'ARPA di Ferrara, quale corrispettivo per le prestazioni oggetto della convenzione complessivamente l'importo annuo stimato di Euro 30.300,00 + IVA 21% variabile in relazione alle prestazioni effettivamente rese e liquidato secondo le modalità di cui all'art. 6 della convenzione, secondo le quote pro/azienda

determinate al medesimo punto, tranne per IFM Ferrara SCpa per la quale non si prevede alcun onere economico;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali della Sezione provinciale Arpa di Ferrara, Dr.ssa Enrica Canossa, che ha espresso il parere di regolarità amministrativa in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dr.ssa Enrica Canossa, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali presso questa Sezione di Ferrara;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Referente dello Staff Amministrazione, Dr.ssa Recca Lisa, reso ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo, di cui alla D.D.G. n. 95 del 16/12/2009;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, in allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le “Società del Polo Chimico” per la realizzazione, da parte dell’Arpa di Ferrara, delle attività di gestione della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria ubicata Ferrara in località Barco, Via Bentivoglio, di proprietà IFM Scpa per conto delle Società del Polo Chimico unitamente ai seguenti documenti agli atti del Responsabile del Procedimento:

- 1) “Elenco apparecchiature e strumentazione della stazione di misura della qualità dell’aria di Barco- Comune di Ferrara”;
- 2) Allegato 1- Schede per capitolato manutenzione cabina di monitoraggio”;
- 3) “Capitolato tecnico per la gestione e manutenzione della stazione di misura della qualità dell’aria di Barco”- Comune di Ferrara”.

2. di dare atto che la realizzazione delle attività previste decorrono formalmente dal 07/09/2012, data di sottoscrizione della convenzione, con scadenza al 06/09/2014, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, come previsto all’art. 8;

3. di dare atto che dalla convenzione di cui al precedente punto 1. deriverà per ARPA Ferrara un ricavo presunto annuo complessivo di Euro 30.300,00 +I.V.A. 21%, variabile in base alle prestazioni effettivamente rese, e liquidato secondo le modalità previste all’art. 6 della convenzione, secondo le quote pro/azienda determinate al medesimo punto, tranne per IFM Ferrara SCpa per la quale non si prevede alcun onere economico;

4. di dare atto che le attività saranno espletate dalla Sezione Provinciale di Ferrara con il contributo eventuale di collaborazioni esterne che saranno a ciò appositamente incaricate, mediante l'adozione di atto successivo al presente;
5. di dare atto che il presunto corrispettivo annuo di Euro 30.300,00 + IVA 21% derivante dalle prestazioni previste in convenzione, sarà imputato al conto RIST "Ricavi per servizi resi a terzi su tariffa" e al Centro di Responsabilità FESSA, con un ricavo per l'esercizio 2013 pari a Euro 30.300,00 + IVA 21%, di cui un primo acconto pari al 50% maturerà alla sottoscrizione del verbale di presa in carico da parte di Arpa della gestione della centralina, previsto per gennaio 2013 ed il restante 50% a fine 2013.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott.ssa Coppi Simona)

ARPA

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna

Via Po 5 - 40139 Bologna

Tel. 051-6223811 - Fax 051-543255

Partita I.V.A. e C.F. 04290860370

SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

V. Bologna, 534- FERRARA – Tel. 0532 234811 - Fax 0532 234801

CONVENZIONE TRA ARPA EMILIA-ROMAGNA E LE SOCIETA' DEL POLO CHIMICO
PER LA GESTIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra:

ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata "ARPA", con sede legale a Bologna, Via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore, Dr.ssa Coppi Simona, della Sezione Provinciale di Ferrara, con sede a Ferrara, Via Bologna n. 534

E


Basell Poliolefine Italia Srl, società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di LyondellBasell Industries Holdings BV, con sede legale in Milano, Via Soperga n. 14/A - C.Fisc. / Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 11531310156, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Procuratore, Ing. Claudio Mingozzi

Versalis S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Boldrini n. 1 - C. Fisc. e registro Imprese di Milano 03823300821 / Partita IVA 01768800748, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI SpA, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara, Ing. Marcello Perra

Yara Italia SpA, con sede legale in Milano, Via Crespi Benigno n. 57 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 01974300921 - Partita IVA 11843280154, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara, Ing. Danny Franceus

Syndial SpA, con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Boldrini n. 1 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese di Milano 09702540155, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI SpA, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara Ing. Andrea Cecchinato

SEF srl, con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Vanoni n. 1 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano 13212410156, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI SpA, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente Ing. Mauro Dalmazzone



12

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, con sede legale in Milano, Via San Maurilio n. 13 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 08804430158 - P.IVA 10803700151 - .., rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara, Sig. Massimo Catani

IFM Ferrara SCpA, con sede legale in Ferrara Piazzale Donegani, 12 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Ferrara 01542610389, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Tecnico Dr. Andrea Patuelli

di seguito denominate "Società del Polo Chimico",

PREMESSO

- che sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni e di Arpa;
- che si è reso opportuno affidare ad ARPA la gestione unitaria per il periodo 2009-2012 tramite convenzione di cui alla D.G.R. n. 1614 del 26/10/2009, tenuto conto che ARPA, Ente strumentale della Regione, annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) L.R. 44/95, così come successivamente modificata e integrata) e che, pertanto, in tale ambito trova collocazione la gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria;
- che la convenzione di cui sopra riguarda oltre alle stazioni di misura della qualità dell'aria delle province dell'Emilia-Romagna anche le stazioni industriali presenti nelle province di Ferrara, Ravenna e Piacenza, con lo scopo di assicurare una gestione omogenea ed unitaria della rete per ottenere informazioni e dati utili ad un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
- che in base a quanto specificato nella suddetta convenzione, l'art. 3, comma 4, stabilisce che è facoltà di ARPA stipulare appositi accordi con i soggetti proprietari pubblici e/o privati di stazioni di misura riferite a reti locali con oneri di funzionamento a carico degli stessi;

PREMESSO INOLTRE

- che in data 9 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e le aziende coinsediate nel Polo Industriale e Tecnologico di Ferrara un nuovo Accordo recante "Rinnovo ed estensione dell'Accordo di Programma sul Polo Industriale e Tecnologico di Ferrara", (d'ora in poi denominato "A.d.P. 2008");
- che nell'A.d.P. 2008 vengono riconfermati gli obiettivi previsti dall'A.d.P. 2001 e inseriti nuovi obiettivi, tra cui quello di "attuare sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera";
- che nell'A.d.P. 2008 all'art.7.3 è prevista la stesura e la sottoscrizione di un Protocollo nel quale le parti si accorderanno per un progetto di gestione del monitoraggio della qualità dell'aria;
- che la Provincia di Ferrara con lettera PG. 021646 del 18/3/2011 ha comunicato alla Regione Emilia Romagna di dismettere la stazione di Barco, intendendo quindi che tale stazione non fa

me AB [signature] [signature] [signature]

[signature]

più parte della rete di monitoraggio della qualità dell'aria oggetto della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 1614 del 26/10/2009;

- che sulla base di quanto disposto dal suddetto Accordo di Programma ed a seguito di una serie di incontri e di comunicazioni fra Società del Polo Chimico, Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e ARPA - Sezione provinciale di Ferrara, nel 2012 le Società del Polo Chimico hanno previsto di installare una nuova centralina nel comune di Ferrara, in località Barco, di seguito "Centralina", in sostituzione della pre-esistente stazione;
- che in data 25 giugno 2012, in attuazione di quanto sopra, la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara e le Società del Polo Chimico hanno sottoscritto specifico Protocollo di intesa per la definizione e gestione del monitoraggio della qualità dell'aria, trasmesso ad ARPA per conoscenza, nel quale le Società del Polo Chimico hanno individuato come loro referente, per la realizzazione degli interventi proposti nel protocollo d'intesa, la Società I.F.M. ScpA;
- che la suddetta Centralina, già acquistata dalla società IFM ScpA per conto delle Società del Polo Chimico, sarà installata a cura di IFM stessa nell'area identificata di Via Bentivoglio;
- che la Centralina rimarrà di proprietà di IFM ScpA stessa, quale soggetto referente delle Società del Polo Chimico;
- che IFM ScpA, per conto delle Società del Polo Chimico stipulerà apposito contratto di manutenzione con primaria ditta specializzata per la manutenzione annuale della centralina,;

PREMESSO INFINE

- che sulla base di quanto disposto nell'art. 3, comma 4, della Convenzione sopra citata, ARPA e le Società del Polo Chimico intendono regolare i rapporti derivanti dalla manutenzione e gestione della suddetta Centralina in quanto trattasi di stazione industriale riferita a rete locale di proprietà di soggetti privati con oneri di funzionamento a carico dei soggetti proprietari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione, di seguito "Convenzione".

Art. 2 (Oggetto)

Le Società del Polo Chimico affidano ad ARPA, alle condizioni di seguito specificate, la gestione dei dati della Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria situata nel Comune di Ferrara in località Barco, Via Bentivoglio.

La gestione e la manutenzione della suddetta Centralina sarà effettuata da IFM in qualità di proprietaria e concessionaria del suolo sul quale insiste la Centralina in accordo con ARPA e secondo le procedure di qualità messe a punto da quest'ultima al fine di rendere la stazione del tutto equivalente sotto il profilo scientifico, tecnico e procedurale alle stazioni di misura della RRQA.

La Centralina è costituita da una struttura esterna di contenimento nonché dalla strumentazione, dalle apparecchiature e dagli impianti tecnologici, descritti nell'Allegato A della presente Convenzione.

me *AB* *AR* *IFM* *IFM* *IFM* *SCA*

Art. 3 (Obbligazioni di ARPA)

Per quanto riguarda la Centralina di qualità dell'aria, ARPA, avvalendosi della propria organizzazione, si obbliga a:

- a) comunicare alle Società del Polo Chimico un referente ARPA per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
- b) provvedere alla gestione dei dati della Centralina di cui all'art. 2;
- c) garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- d) effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- e) effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- f) rendere disponibili alle Società del Polo Chimico i dati rilevati dalla Centralina e validati;
- g) rendere disponibile mensilmente alle Società del Polo Chimico il rendimento degli analizzatori;
- h) rendere disponibile alle Società del Polo Chimico, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati nell'anno precedente dalla Centralina.

Le prestazioni ed i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da ARPA, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo raccomandata alle Società del Polo Chimico, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che ARPA rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

Nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione ARPA dovrà osservare e far osservare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di salute, sicurezza e ambiente nonché a tutte le disposizioni (leggi, regolamenti e contratti collettivi) in materia di trattamento economico, previdenziale ed infortunistico vigenti, sia per il proprio personale, sia per quello dei soggetti terzi suoi collaboratori nell'esecuzione della Convenzione, impegnandosi a tenere indenne le Società del Polo Chimico da qualsiasi danno possa a queste derivare da violazioni della suddetta normativa.

Art. 4 (Obbligazioni di IFM e delle Società del Polo Chimico)


Per quanto riguarda la gestione della Centralina della qualità dell'aria di cui all'allegato A, nell'interesse delle Società del Polo Chimico, IFM ScpAsi obbliga a:

- a) assicurare una gestione omogenea ed integrata delle apparecchiature, degli impianti tecnologici, delle pertinenze indicando ad ARPA un referente per le comunicazioni e gli adempimenti relativi alla presente Convenzione;
- b) assicurare la sottoscrizione di un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva le cui specifiche siano le medesime applicate per la RRQA, così come definito nell'Allegato B;
- c) provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico e delle linee telefoniche (o comunque di connessione) per la messa a disposizione dei dati ad ARPA o alla manutenzione di qualsiasi altra utenza non compresa nel contratto di cui al punto b);

MR 

- d) provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo di ogni genere dovuti per l'installazione e per l'esercizio della Centralina, nonché al pagamento di canoni o corrispettivi per l'uso del suolo su cui insiste la Centralina stessa;
- e) sostenere i costi delle eventuali utenze necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature con installazione di un'utenza elettrica dedicata. Provvedere al rimborso delle eventuali spese sostenute da Arpa nello spostamento dell'attuale contatore.;
- f) assicurare il ripristino del funzionamento della Centralina di cui all'art. 2 in tutte le sue parti in caso di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali;
- g) fornire ad ARPA tutte le chiavi di accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze; a tal fine verrà predisposto un apposito regolamento tra ARPA e IFM sulla gestione delle modalità di accesso;
- h) far pervenire ad ARPA ogni tipo di documentazione tecnico-scientifica che le ditte fornitrici della stazione di misura hanno consegnato o consegneranno, a corredo della strumentazione analitica;
- i) vietare l'accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze a terzi che non siano dipendenti di ARPA, delle Società del Polo Chimico o persone dalle stesse autorizzate, dandone reciproca comunicazione;
- j) adeguare la Centralina e le strumentazioni in essa contenute a eventuali nuove norme relative alla sicurezza degli impianti tecnologici e delle utenze. Degli adeguamenti dovrà essere data comunicazione ad ARPA;
- k) adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. in materia di detenzione e/o utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- l) informare ARPA dei risultati della valutazione di radioprotezione, svolta dall'Esperto Qualificato e trasmettere gli esiti dell'eventuale sorveglianza fisica attuata;
- m) informare ARPA in merito alle procedure di uso e manutenzione individuate per le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia e trasmettere l'esito delle verifiche attuate, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462/01 (verifiche periodiche);
- n) adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e, più in generale, a tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta normativa in materia di salute e sicurezza;
- o) consentire ad ARPA l'utilizzo dei dati analitici forniti dalla Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- p) consentire ad ARPA l'utilizzo delle membrane campionate dalle strumentazioni presenti nella Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- q) provvedere, previo accordo tra le Parti, alla sostituzione delle apparecchiature, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio originariamente presenti nella Centralina e necessari al corretto funzionamento della stessa, compresi l'allacciamento elettrico e telefonico, qualora questi risultassero, a seguito delle verifiche da parte di ARPA, non più rispondenti alle specifiche del sistema di gestione della RRQA o alle norme di riferimento nazionali ed europee.
- r) Le Società del Polo Chimico si obbligano, per quanto di competenza, a sostenere le spese e gli oneri economici derivanti e/o comunque connessi dalla gestione e dalla manutenzione della Centralina, così come meglio precisato al successivo articolo 6.
 - s) Le prestazioni ed i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da IFM, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo

14



raccomandata ad ARPA, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che IFM rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

t)

Art. 5 (Funzionalità della Centralina)

La funzionalità della Centralina verrà accertata da parte di ARPA, esclusivamente a quanto specificamente riportato nell'allegato A, alla presenza di personale delle Società del Polo Chimico, seguendo criteri definiti da ARPA e dalle procedure di sicurezza e qualità in essere. Di tale verifica verrà redatto verbale congiunto datato e sottoscritto dalle parti presenti (rappresentanti legali o loro delegati)

Nel caso in cui fosse accertata la non completa funzionalità della stazione, sulla base del Sistema Gestione Qualità di ARPA, le Società del Polo Chimico si impegneranno, anche per il tramite di IFM, ad attivarsi con tempestività all'adozione di quanto necessario alla risoluzione delle criticità.

Art. 6 (Corrispettivo Società del Polo Chimico)

Per le attività di cui all'art. 3, le Società del Polo Chimico corrisponderanno ad ARPA un compenso annuo forfetario di 30.300,00 € (+IVA 21%) determinato sulla base dei ss. documenti di riferimento, pubblicati sul sito istituzionale www.arpa.emr.it:

- Tariffario delle prestazioni di Arpa EMR approvato con DGRER n. 2000 del 27/12/2011
- Listino delle prestazioni analitiche di Arpa EMR approvato con DDG n. 37 del 28/03/2012


In particolare l'importo suddetto risulta così stimato sulla base dell'allegato C "Corrispettivo annuo" e riconducibile alle seguenti macroattività:

- a) 15.600,00 € (IVA esclusa) per sopralluoghi, acquisizione e validazione dati, emissione del bollettino quotidiano,
- b) 4.320,00 € (IVA esclusa) per analisi metalli e IPA sul particolato,
- c) 6.600,00 € (IVA esclusa) per predisposizione report mensili e annuale,
- d) 3.780,00 € (IVA esclusa) per adeguamento al sistema qualità e sicurezza ARPA.

Rimangono inoltre a carico delle Società del Polo Chimico, che provvederanno direttamente, le spese per l'adempimento delle obbligazioni previste a loro carico dall'art. 4.

ARPA e le Società del Polo Chimico concordano che il corrispettivo di cui sopra potrà subire variazioni solamente per accordo scritto tra le stesse Parti, in caso di modifiche alle apparecchiature della cabina e/o alle modalità di gestione della stessa e/o alle modalità di elaborazione dati.

I corrispettivi pattuiti saranno corrisposti dalle Società del Polo Chimico ad ARPA in ragione dell'effettiva erogazione del servizio stesso, e in base alla ripartizione economica annua di seguito quantificata, concordata fra le parti, con aggiunta dell'IVA nella misura di legge:



- Basell 12.120,00 euro
- Versalis 9.090,00 euro
- Yara 5.050,00 euro
- Sef 1.515,00 euro
- Syndial 1.515,00 euro
- Sapio 1.010,00 euro
- IFM (senza alcun onere economico)

Nel caso in cui le Società del Polo Chimico ravvisino una non piena soddisfazione per le prestazioni erogate da Arpa, le stesse dovranno formalizzare una contestazione per iscritto al fine di consentire ad Arpa le deduzioni del caso, anche al fine di valutare in contraddittorio un'eventuale riduzione dei corrispettivi convenuti.

Il corrispettivo annuo sarà erogato ad ARPA da ogni Società di cui sopra, previa emissione di regolari fatture, con le seguenti modalità:

a) prima annualità di valenza della presente convenzione

- primo acconto del 50% alla sottoscrizione del verbale di presa in carico da parte di ARPA della gestione della Centralina, ai sensi del precedente art. 6, prevista indicativamente per luglio 2012;
- saldo del 50% a dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del verbale di cui sopra;

b) seconda e ultima annualità di valenza della presente convenzione

- acconto del 50% all'inizio dell'annualità e saldo del 50% a termine periodo

Art. 7 (Modalità di pagamento)

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, ARPA provvederà ad emettere nei confronti delle Società del Polo Chimico le proprie fatture. I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 giorni data fattura fine mese sul conto di Tesoreria ARPA, tramite bollettino bancario Freccia in allegato alle fatture medesime, oppure tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN di seguito riportato: **IT 52 O 02008 02450 000003175646 specificando il numero e la data della fattura messa in pagamento.**

Art. 8 (Durata)

La presente Convenzione ha validità di due (2) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata di anno in anno, per un massimo di tre (3) annualità, previo il consenso scritto di tutte le Parti.

Tre mesi prima della scadenza, le Parti si contatteranno per concordare le condizioni per l'eventuale rinnovo.

La presente Convenzione si risolverà in ogni caso, senza produrre ulteriori effetti, qualora vengano modificate le condizioni, in modo tale che i servizi di cui all'art. 3 non risultino più necessari.

Resta inteso che le Parti, al verificarsi di qualsiasi fatto fisico e/o giuridico che possa comportare l'eventuale risoluzione della presente Convenzione, dovranno reciprocamente darsene atto,

me

mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata) nella quale si dovranno specificare i fatti e/o gli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di risoluzione, come sopra evidenziato.

Le parti convengono la reciproca facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che determinino l'impossibilità di realizzazione dei Servizi. Tale facoltà può essere esercitata mediante l'invio di lettera raccomandata a/r che indichi espressamente il motivo del recesso.

Art. 9 (Responsabilità per danni)

ARPA è responsabile per ogni danno che, a qualunque titolo, possa derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, compresi i danni a carico del proprio personale. Le Società del Polo Chimico sono esonerate da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale di ARPA.

Art. 10 (Registrazione)

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo nella misura di legge, ai sensi del DPR n. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni, con onere a carico delle Società del Polo Chimico. La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiederà l'eventuale registrazione.

Art. 11 (Autorizzazioni)


Le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 12 (Legge applicabile e controversie)


Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.


ARPA: Il Direttore della Sezione Provinciale di Ferrara




Basell Poliolefine Italia srl: Il Procuratore




Versalis SpA: Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara




Yara Italia SpA: Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara



Syndial SpA: Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara




SEF Srl: Il Presidente



Sapio Produzione Idrogeno

Ossigeno SpA: Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara



IFM ScpA: Il Direttore Tecnico



Ferrara, 7 settembre 2012

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ALLEGATO "A": Elenco Strumentazione, Apparecchiature ed Impianti Tecnologici della Centralina di Barco, di proprietà della Società IFM ScpA;

ALLEGATO "B": Specifica tecnica del contratto di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva della Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria sita in località Barco (FE);

ALLEGATO "C": corrispettivo annuo.

M



